UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche/Cetemps

Segreteria Amministrativa Contabile

Rep. N. 33/2016 del 22.06.2016 Tit. III Cl.12 Fasc.1 Prot.n. 674 del 22.06.2016

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE

IL DIRETTORE

VISTA la Legge n. 168 del 9/5/1989;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO il D.M. n. 102 del 09/03/2011 con il quale è stato stabilito l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante;

VISTA la nota del MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011;

VISTA la nota del MIUR prot. n. 2330 del 20/04/2011 che autorizza gli Atenei a bandire gli assegni di ricerca ai sensi delle nuove disposizioni di legge;

VISTO VISTO il D.R. n. 2521/2012 del 9/11/2012"Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche dell'Università degli Studi dell'Aquila del 19 maggio 2016;

DISPONE

Art. 1
Numero degli assegni

E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 **assegno di ricerca** da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche dell'Università degli Studi dell'Aquila. L'importo annuale dell'assegno di ricerca corrisponde a **€ 23.462,72** comprensivo di tutti gli oneri a carico Ente e percipiente previsti dalla legge.
L'assegno, compresi gli eventuali rinnovi, non può avere complessivamente una durata superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
L'eventuale rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio della struttura, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.

Titolo del Progetto: *(Italiano e Inglese) "L'attività geomagnetica nella banda ULF in Antartide"*
"ULF geomagnetic activity in Antarctica"
Area Scientifica: 02-Fisica
Settore Scientifico Disciplinare Prevalente: FIS/06
Altri settori scientifico-disciplinari: FIS/05
Responsabile Scientifico del Progetto: Prof.ssa Patrizia Francia
Breve descrizione della ricerca: (Italiano e Inglese):

Le regioni polari sono il luogo dove il vento solare interagisce continuamente con il campo geomagnetico, trasferendo energia e massa nella magnetosfera terrestre. Le onde ULF (1mHz-1 Hz), sia trasmesse direttamente nella magnetosfera che generate da processi magnetosferici indotti, sono un risultato importante di questa interazione. L'accoppiamento fra magnetosfera e ionosfera genera poi l'osservazione a terra di queste onde. Nella magnetosfera, le onde ULF sembrano essere responsabili dell'accelerazione degli elettroni nella fascia di radiazione esterna e della loro precipitazione ad alta latitudine. In questo progetto, si prevede di studiare la attività ULF in Antartide in relazione alle diverse condizioni del mezzo interplanetario e della magnetosfera terrestre. Lo studio sarà condotto utilizzando dati nel periodo 2003-2010: misure delle fluttuazioni del campo geomagnetico ottenute presso la stazione Mario Zucchelli (Baia Terra Nova, Antartide) e, per eventi selezionati, misure delle velocità del plasma ionosferico dai radar della rete SuperDARN presenti in Antartide.

The polar regions are the regions where the solar wind interacts continuously with the geomagnetic field, with the transmission of energy and mass in the terrestrial magnetosphere. ULF waves (1 mHz – 1 Hz), both directly transmitted in the magnetosphere and generated by induced magnetospheric processes, are an important result of such interaction. Then, the magnetosphere-ionosphere coupling causes the wave observation on the ground. In the magnetosphere, the ULF waves seem to be responsible of the acceleration of electrons in the outer radiation belt and of their precipitation at high latitude. In the present project, it is planned to study the ULF activity in Antarctica in relationship with the different conditions of the interplanetary medium and magnetosphere. The study will be conducted, during the years 2003-2010, using data obtained from the magnetic instrumentation operating at Mario Zucchelli Station (Terra Nova Bay, Antarctica) and, for selected ULF events, velocities of the ionospheric plasma provided by the SuperDARN radars operating in Antarctica.

Lingua straniera richiesta: Inglese
Durata: un anno (rinnovabile, previo verifica della disponibilità finanziaria)
Finanziamento: **€ 6.995,36** Fondi PNRA DSFC- € 16.467,36 (Cofinanziamento di Ateneo 2016).
Nome, tipologia e indirizzo dell'Ente Finanziatore: Università degli Studi dell'Aquila – Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche
Destinatari dell'Assegno di Ricerca (italiano e inglese): dottori di ricerca con esperienza, experienced researcher or 4-10 yrs (post-doc).

Art. 2
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

All'assegno di cui al presente bando si applicano:

- in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 Agosto 1984 n. 476, e successive modificazioni e integrazioni (esenzione di prelievo fiscale);

- in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995 n. 335, e successive modificazioni e integrazioni (contribuzione previdenziale);
- in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 (Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca);
- in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

L'Università degli Studi dell'Aquila provvede alla copertura assicurativa per rischio infortuni e per la responsabilità civile.

Art. 3
Requisiti per l'ammissione

1. **Titolo di studio richiesto**:

- Dottorato di Ricerca in Fisica

corredato da curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento della ricerca.

2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, secondo le vigenti norme in materia di ammissione di studenti stranieri a corsi di studio delle Università italiane.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando della presente procedura concorsuale per la presentazione della domanda di ammissione.
4. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
5. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure i neolaureati privi di ulteriori titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza derivante da attività di ricerca già svolta ovvero di curriculum scientifico-professionale adeguato.
6. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo presso le Università, gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
7. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (art. 18 Legge n. 240/2010).
8. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che partecipano, per tutto il periodo di durata del contratto, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

9. Al vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate al 5° comma del presente articolo potrà essere conferito l'assegno previo collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.
10. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui all'art. 22 legge 240/2010 e dei contratti di cui art. 24 legge 240/2010 (*Ricercatori a tempo determinato*), intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 5 del presente articolo, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi.

Art. 4
Domanda e termine

1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice e secondo l'allegato fac-simile, dovrà essere consegnata o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Al Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, Università degli Studi dell'Aquila, Via Vetoio – 67100 Coppito L'AQUILA – **e dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di affissione del bando all'Albo Ufficiale di Ateneo. Sul plico, insieme all'indicazione del mittente. Dovrà essere chiaramente indicata la seguente dicitura: "*Bando A.R. L'attività geomagnetica nella banda ULF in Antartide*"" Resp. Scientifico: Prof. ssa Patrizia Francia**

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine anzidetto. In caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale con raccomandata A.R. farà fede la data del giorno di ricezione della domanda da parte della Segreteria amministrativa contabile, **non farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante**.

2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa:
a) nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica, la residenza, nonché il domicilio o recapito completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente bando.
b) la denominazione del concorso a cui si intende partecipare.
c) il diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale posseduto o del titolo conseguito all'estero riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali oppure con le modalità di cui all'art.332 del Testo Unico n.1592/1993, con l'indicazione della data di conseguimento, della votazione ottenuta, dell'Università presso cui è stato conseguito, nonché il titolo della tesi.
d) il titolo di dottore di ricerca (se posseduto), con l'indicazione della data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso, nonché il titolo della tesi; nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero è necessario che il candidato dichiari di aver ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 382/80;
*Qualora non fosse stato ottenuto il suddetto riconoscimento il titolo accademico estero può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione giudicatrice, **ai soli fini dell'ammissione alla selezione**. In tal caso il Candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione i documenti tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia.*
e) il titolo di specializzazione di area medica (ove richiesto).

f) la conoscenza della lingua straniera specificata per il progetto per cui si concorre.
g) di aver/non aver fruito di altri assegni di ricerca.
h) l'eventuale dipendenza da pubbliche amministrazioni di cui al comma 8 dell'art. 3 del presente bando.
i) di non essere personale di ruolo presso università o enti di ricerca indicati al comma 5 dell'art. 3 del presente bando.
j) di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 e all'art. 24 della Legge n. 240/2010.
k) i cittadini non italiani debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
l) di non essere in rapporto di parentela ai sensi dell'art. 3 comma 7 del presente bando.
m) di essere a conoscenza di non poter partecipare per tutto il periodo di durata del contratto, a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, master, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.
Ogni eventuale cambiamento delle suddette dichiarazioni indicate nella domanda di ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente a questa Università.

La firma è obbligatoria a pena di nullità della domanda.

Art. 5
Titoli e curriculum professionale

Gli aspiranti devono allegare alla domanda:

a. autocertificazione del Diploma di laurea con l'indicazione del voto riportato nell'esame di laurea;
b. autocertificazione del possesso del titolo di dottore di ricerca o del titolo di specializzazione in area medica;
c. autocertificazione del possesso di eventuali altri titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
d. fotocopia del codice fiscale e del documento di identità.
e. curriculum della propria attività scientifica e/o professionale.
f. pubblicazioni che si ritengono utili al fine della presente procedura selettiva; a queste il candidato dovrà altresì allegare apposita dichiarazione sostitutiva in cui se ne attesti la conformità all'originale.

I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione devono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande.

Ai titoli (ad eccezione delle pubblicazioni) redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini non italiani residenti in Italia possono avvalersi delle autocertificazioni di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (Art. 3 comma 2 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

I cittadini non italiani non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione (Art. 3 comma 3 D.P.R. 445 del 28.12.2000).

Non verranno presi in considerazione i titoli presentati a questa Amministrazione oltre il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione.

Art. 6
Commissione giudicatrice

La commissione nominata con Dispositivo del Direttore del Dipartimento, sarà composta da 3 docenti di ruolo, tra i quali sia compreso il referente scientifico del programma di ricerca designati dal Consiglio di Dipartimento.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione redigerà apposito verbale contenente un giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato nonché l'elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria di merito.

La commissione dovrà concludere le procedure concorsuali e restituire alla segreteria contabile del Dipartimento, entro il **termine di 60 giorni** dalla data di ricezione della documentazione.

Art. 7
Esame di ammissione

Il concorso è per titoli e colloquio. **Il colloquio verrà effettuato solo nel caso della presenza di almeno due candidati che abbiano superato la selezione dei titoli.**

I criteri, ai fini della valutazione dei titoli, sono determinati dalla Commissione giudicatrice nella prima seduta preliminarmente all'esame delle domande, entro i limiti sotto indicati.

I titoli, cui sono riservati 60 punti su 100, oggetto di valutazione sono i seguenti:

- 20 punti per il dottorato di ricerca o per diploma di specializzazione area medica attinente ai settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre;
- fino a 5 punti per il voto di laurea;
- fino a 25 punti per pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato ed altra documentazione attestante attitudine alla ricerca scientifica in settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre;
- fino a 5 punti per diplomi di specializzazione (non di area medica), attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea in settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre;
- fino a 5 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta, comunque non inferiore a 3 (tre) mesi. Detti titoli sono valutabili se collegati ad attività prestate in settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre.

Nel caso in cui per la selezione sia necessario svolgere il colloquio, sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto almeno 30 punti su 60 nei titoli.

Nel caso in cui per la selezione non sia necessario svolgere il colloquio, la selezione si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto almeno 30 punti su 60 nei titoli.

I risultati della valutazione dei titoli, limitatamente ai candidati ammessi, saranno resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'albo della struttura interessata. http://www.dsfc.univaq.it/it/albo-ufficiale/atti-amministrativi-dipartimento.html

Art. 8

Colloquio

Il colloquio, cui è attribuito un punteggio massimo di 40 punti su 100, riguarderà la discussione dei titoli con approfondimento degli argomenti in relazione al Settore Scientifico-disciplinare nonché la conoscenza della lingua straniera.

Per aver accesso all'aula ove si svolgerà il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 28 punti.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati e provvede per l'affissione nella sede d'esame.

Il colloquio è fissato per il giorno 26 luglio 2016, ore 11 presso l'Aula Signorelli del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, Coppito 1 Università degli Studi dell'Aquila, via Vetoio, 67100 L'Aquila.

Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Art. 9

Graduatoria di merito

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. La votazione complessiva, **nel caso in cui per la selezione sia necessario svolgere il colloquio,** è data sommando al punteggio riportato nella valutazione dei titoli quello attribuito al colloquio. In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane. **Nel caso in cui per la selezione non sia stato necessario svolgere il colloquio, la votazione complessiva sarà data unicamente dal punteggio dei titoli.**

La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore e verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal diritto al conferimento per mancata accettazione dell'assegno.

L'assegno, in tal caso, verrà conferito al candidato che, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, risulti collocato immediatamente dopo il vincitore.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla procedura selettiva di cui al presente bando, per cui la graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente nei limiti di cui ai precedenti commi.

Art. 10

Conferimento dell'assegno di ricerca

Il vincitore della procedura selettiva è invitato ad autocertificare:

1) di essere soggetto o meno ad altre forme di previdenza (ENPAM, ecc.);
2) di essere/non essere dipendente di pubbliche amministrazioni;
3) l'apertura di una posizione presso l'INPS per il versamento dei contributi (iscrizione alla gestione separata INPS);
4) il numero di conto corrente per l'accredito dell'assegno;
5) per i cittadini non italiani è necessario il possesso del codice fiscale italiano;
6) di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio Amministrativo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010.

7) di non essere iscritto a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, master, dottorato con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Il vincitore sarà tenuto all'atto della stipula del contratto a sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 3; se trovasi in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 3, dovrà altresì dichiarare di essere stato collocato in aspettativa senza assegni.

Il vincitore sarà tenuto a produrre, inoltre, sempre all'atto della stipula del contratto, **un certificato medico** rilasciato dal competente settore **dell'Unità Sanitaria locale attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica alla collaborazione.**

Qualora sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine alla collaborazione stessa.

I candidati invalidi dovranno produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, delle legge 2 Aprile 1968, n. 482 una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla sua salute ed incolumità ed a quella dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte del medico del lavoro competente ai sensi della legge n. 626/1994.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte dell'Università dell'Aquila a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Con il vincitore sarà stipulato un contratto di collaborazione della durata indicata nell'art. 1. Tale contratto non configura in alcun modo contratto di lavoro subordinato.

Il vincitore della presente procedura selettiva sarà tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di questo Ateneo per il conferimento dell'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca ed in particolare quanto espressamente previsto dagli articoli n. 7, 8 e 9 dello stesso (http://www.univaq.it/).

L'assegno decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.

Il Responsabile Scientifico è tenuto a comunicare la data di inizio dell'attività di ricerca al Direttore del Dipartimento .

Decadono dal diritto dell'assegno coloro che, entro il termine fissato dall'amministrazione non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti al vincitore che dimostri di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (Decreto Legislativo del 26 Marzo 2001, n. 151).

Coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno, si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire un certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso.

E' in facoltà del titolare dell'assegno presentare, in luogo del certificato una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. del 28.12.2000 N. 445).

Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca entro e non oltre 15 giorni dalla data di congedo.

Il differimento dell'inizio dell'attività di ricerca eccezionalmente, potrà essere consentito ove ricorrano motivazioni scientifiche che dovranno essere ritenute valide dal Senato Accademico, previa acquisizione del parere del Consiglio di Dipartimento dell'assegno.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 96 del 30/06/2003 saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione dell'assegno in questione.

Il titolare di assegno deve presentare una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta da sottoporre al Responsabile Scientifico, con scadenza semestrale.

Il Responsabile Scientifico del progetto è tenuto ad esprimere, in ciascuna relazione il proprio motivato giudizio. Al termine del rapporto di collaborazione, l'assegnista è tenuto a depositare il risultato dell'attività di ricerca presso il Dipartimento di afferenza.

Art. 11
Divieto di cumulo, incompatibilità

1. L'assegno non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare di assegno.
2. L'assegno è individuale.
3. Il beneficiario non può cumularlo con i proventi da attività professionali o rapporti di lavoro.

Per tutta la durata dell'assegno è inibito l'esercizio di attività libero-professionali o lo svolgimento di rapporti di lavoro. L'assunzione di detti incarichi comporta la decadenza di diritto dall'assegno.

4. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, l'assegnista potrà chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento a condizione che l'attività:
   - non si configuri in rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato;
   - non sia incompatibile con quanto previsto dalla normativa in generale e dai Regolamenti specifici adottati dall'Università degli Studi dell'Aquila;
   - non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare dell'assegno.
5. Gli assegni di ricerca sono incompatibili con la partecipazione, durante tutto il periodo di durata del contratto di cui al presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
6. Il titolare di assegno può prestare un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico.

Art. 12
Frequenza dei titolari di assegno ai corsi di dottorato di ricerca

Il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, anche in deroga al numero determinato dall'Ateneo, fermo restando il superamento di prove di ammissione. In tali casi l'Università dell'Aquila non è impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento dell'assegno.

Art. 13
Risoluzione del rapporto

Il contratto può essere risolto in esecuzione di deliberazione del Consiglio di Dipartimento, in caso di grave inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti.

Il contratto si risolve automaticamente nelle seguenti ipotesi:

- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo di 10 giorni;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilite dall'art. 8 del regolamento;
- valutazione negativa dell'attività di ricerca svolta espressa dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 14
Pubblicità

Il bando relativo alla presente procedura selettiva sarà pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università degli Studi dell'Aquila nonché sul sito internet:

- dell'Ateneo (http://www.univaq.it/section.php?id=766)
- del MIUR (http://bandi.miur.it)
- dell'Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess)

Art. 15
Restituzione della documentazione

I candidati possono richiedere, entro tre mesi dal termine di espletamento della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata a questa Università.

Trascorso tale termine questo Ateneo non è più responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione.

Art. 16
Responsabile del procedimento

Ai sensi del disposto dell'art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, è nominato responsabile del procedimento il segretario amministrativo contabile del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche.

Art. 17
Rinvio Normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le disposizioni previste dalle normative citate in premessa.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(f.to Prof. Antonio Mecozzi)

Data Pubblicazione Albo: 23/06/2016

Data Scadenza: 25/07/2016